



data

numero di protocollo

Ufficio Pensioni

posizione
Titolo XII classe 1

Ai destinatari indicati nell'allegato elenco (all. A)

Oggetto: Dematerializzazione dei flussi documentali. Procedura on line per le richieste relative ai conteggi dell'anzianità contributiva e per l'individuazione della prima data utile per il diritto a pensione - PIAO 2025-2027 (appendice 2.2.1 – Punto 5, Ambito Strategico - PSA- TRAIETTORIA Semplificazione e Università Agile).

In attuazione delle attività programmate in Ateneo per l'anno 2025 nell' "ambito Strategico - PSA- TRAIETTORIA Semplificazione e Università Agile", a partire dal giorno 10 novembre c.a. si darà avvio al flusso informatico per le richieste da parte del personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e dirigente relative ai conteggi dell'anzianità contributiva e all'individuazione della prima data utile per il diritto a pensione alla luce dell'attuale normativa.

Conseguentemente, a decorrere dalla predetta data del 10 novembre c.a., nell'Area Riservata di tutto il personale sopraindicato sarà presente l'icona denominata **"Richiesta Conteggio anzianità"** per l'accesso alla procedura informatica per l'inoltro online delle richieste di cui sopra, di cui si allegano le Linee Guida redatte a cura del CSI (all. B).

Si evidenzia che la procedura offre anche la possibilità agli utenti di monitorare lo stato di avanzamento della propria richiesta e che l'Ufficio Pensioni provvederà, altresì, ad aggiornare detta procedura con le novità normative che nel tempo si susseguiranno in materia pensionistica.

Pertanto, dalla predetta data del 10 novembre c.a. non saranno più disponibili i modelli cartacei UPNS09 e UPNS09D e la suddetta procedura informatica rappresenterà l'unico canale attraverso il quale effettuare tali richieste.

Tanto premesso, si ritiene opportuno ricordare le finalità per le quali è utile procedere alle richieste in oggetto.

1) Per quanto riguarda il **conteggio dell'anzianità contributiva**:

L'Ufficio Pensioni, previa acquisizione dello stato matricolare di servizio da parte degli uffici competenti (UPDR/UPTA) ed analisi del fascicolo pensionistico, provvederà ad effettuare il conteggio dell'anzianità contributiva **nella gestione pubblica**. Si precisa che in detto conteggio saranno presi in considerazione solo:

- i periodi lavorati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- i periodi lavorati presso le altre Pubbliche Amministrazioni per i quali sia presente idonea certificazione nel fascicolo del/della dipendente e/o la certificazione sulla procedura dell'INPS Nuova Passweb;
- i provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione già perfezionati.

Nel caso in cui nel fascicolo pensionistico ci sia traccia di periodi privi di idonea certificazione, l'Ufficio Pensioni provvederà a richiedere alle Pubbliche Amministrazioni competenti la certificazione della posizione assicurativa in questione al fine di conteggiare anche detti periodi.

2) Per quanto riguarda l'**individuazione della prima data utile per il diritto a pensione**:

L'interessato/a, facendo riferimento alla circolare n. 31150 dell'11/03/2025 (all. C), dovrà indicare nell'istanza la normativa di riferimento per il calcolo da effettuare. L'Ufficio Pensioni, quindi, sempre prendendo in considerazione esclusivamente i periodi di cui al punto 1) della presente circolare, indicherà la prima data utile per il conseguimento del diritto a pensione nel rispetto della normativa vigente nel tempo.

Il riscontro alle istanze di cui sopra continuerà ad essere trasmesso, previa protocollazione, agli/alle interessati/e con nota dirigenziale a mezzo PEC entro 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio Pensioni avrà acquisito tutta la documentazione necessaria.

Si chiede alle SS.LL. di dare la più ampia diffusione della presente Circolare tra tutto il personale in servizio presso la Struttura diretta dalle SS.LL. medesime.

La presente circolare sarà pubblicata altresì sul sito web di Ateneo nonché inviata a tutto il personale attraverso la mailing list dell'Ateneo.

I problemi connessi alla procedura informatica vanno segnalati attraverso il contact center di Ateneo. Per gli aspetti giuridici, invece, è possibile contattare il personale dell'Ufficio Pensioni, i cui recapiti sono reperibili su sito web di Ateneo.

Il Rettore
Matteo Lorito
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Alessandro Buttà
(firmato digitalmente)

Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici
Dirigente: f.to. Dott.ssa Gabriella Formica
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Pensioni
Responsabile del procedimento:
f.to Sig.ra Luisa Borrello, Capo dell'Ufficio
Per chiarimenti: dott. Fabio Avallone
Tel. 0812537682
e-mail: pensioni@unina.it
pec: pensioni@pec.unina.it

Allegato A) Destinatari

Ai Presidenti delle Scuole

Ai/Alle Direttori/Direttrici dei Dipartimenti Universitari

Ai/Alle Direttori/Direttrici/Presidenti dei Centri di
Ateneo/di Ricerca/di Servizio/
Interdipartimentali/Interuniversitari/Museali

Al Direttore Generale dell'A.O.U.

Al Direttore dell'Orto Botanico

Al Presidente dell'Azienda Agraria e Zootecnica

Al Direttore della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali

Alla Direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio
valentina.russo@personalepec.unina.it

Ai/Alle Direttori/Direttrici delle Biblioteche di Area

Ai/Alle Dirigenti di Area

Ai/Alle Capi Uffici

e, p.c.

Alla F.I.c. - C.G.I.L.
flc-cgil@pec.unina.it
napoli@pec.flcgil.it

Alla SNALS CONFESAL
snalsconfsal@pec.unina.it

Alla C.I.S.L. FSUR
cisl@pec.unina.it

Alla Federazione Gilda Unams
Dipartimento Università
(FGU Gilda UNAMS)
fgu-gilda-unams@pec.unina.it

All'ANIEF Settore Università
anief@pec.unina.it

Ai componenti della RSU:
Salvatore Bizzarro
salvatore.bizzarro@personalepec.unina.it;

Rosaria Brandi
rosaria.brandi@personalepec.unina.it;

Rosa Anna Caputo
rosaanna.caputo@personalepec.unina.it;

Vincenzo Cenvinzo
vincenzo.cenvinzo@personalepec.unina.it;

Vincenzo De Maria
vincenzo.demare@personalepec.unina.it;



Roberto De Nicola
roberto.denicola@personalepec.unina.it;

Riccardo Di Martino
riccardo.dimartino@personalepec.unina.it;

Alfonso Esposito
alfonso.esposito2@personalepec.unina.it;

Aniello Esposito
aniello.esposito@personalepec.unina.it;

Fausto Felici
fausto.felici@personalepec.unina.it;

Gaetano Iannone
gaetano.iannone@personalepec.unina.it;

Cesare Lasorella
cesare.lasorella@personalepec.unina.it;

Mariangela Mirabella
mariangela.mirabella@personalepec.unina.it;

Giulio Perrone
giulio.perrone@personalepec.unina.it;

Edoardo Pinto
edoardo.pinto@personalepec.unina.it;

Alberto Plista
alberto.plista@personalepec.unina.it;

Felice Sansone
felice.sansone2@personalepec.unina.it;

Francesco Scognamiglio
francesco.scognamiglio@personalepec.unina.it;

Roberta Scognamiglio
roberta.scognamiglio@personalepec.unina.it;

Giuseppe Sicardi
giuseppe.sicardi@personalepec.unina.it;

Luciano Silvestro
luciano.silvestro@personalepec.unina.it;

Salvatore Tosta
salvatore.tosta@personalepec.unina.it;

Vincenzo Varchetta
vincenzo.varchetta@personalepec.unina.it;

Vincenzo Veglia
vincenzo.veglia@personalepec.unina.it

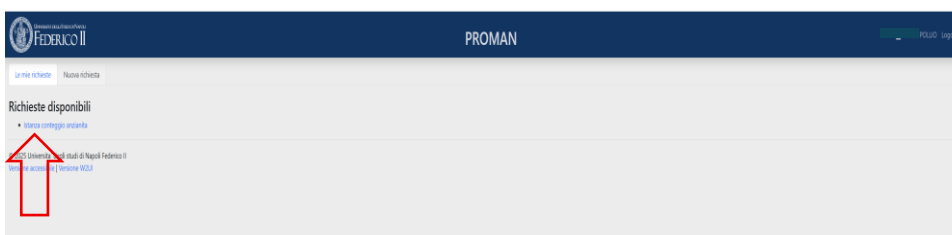
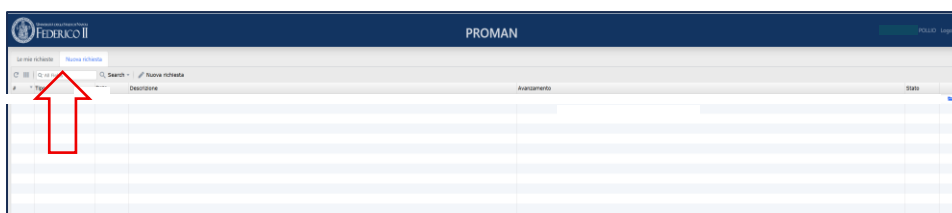


Allegato B) Linee guida per l'utilizzo della procedura

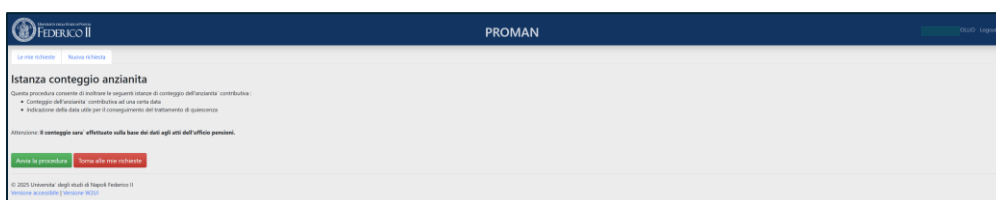
In Area Riservata sarà presente l'icona denominata **“Richiesta Conteggio anzianità”** per l'accesso alla procedura informatica per l'inoltro online delle richieste di conteggio dell'anzianità di servizio.



Cliccando su tale icona si avrà accesso al sistema per la gestione delle richieste e qui, dal tab NUOVA RICHIESTA, si potrà procedere per l'inoltro online della richiesta cliccando in corrispondenza di ISTANZA CONTEGGIO ANZIANITÀ presente nell'elenco delle richieste disponibili (vedi figure seguenti).



Dalla pagina, che si presenterà dopo aver cliccato in corrispondenza di ISTANZA CONTEGGIO ANZIANITÀ, sarà possibile avviare la procedura di inoltro dell'istanza, cliccando sul pulsante verde che avvia la procedura.



Il sistema presenterà già compilati i dati del richiedente, mentre occorrerà specificare tutti i dettagli della richiesta da inoltrare e poi cliccare sul pulsante **CONTINUA** per procedere.

Richiesta di conteggio anzianità*

Destinatario: At. Direttore Generale dell'Università degli Studi di Napoli

ID richiesta: 4475

Versione del modulo: 1.0

Nome: []

Cognome: []

Codice fiscale: []

Data di nascita: []

Luogo di nascita: []

Matricola: []

Stato: []

Ufficio: []

Impiegamento: []

Tipo di conteggio richiesto

Nota: Gli utenti due campi devono essere compilati solo se si sceglie di chiedere il calcolo secondo "opzione donna" con il comma 1 bis.

Richiesta

☐ Conteggio dell'anzianità contributiva alla data sotto specificata

☐ Indicazione della prima data utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza

Data per il calcolo

anno-mese-giorno es. 2017-06-01

Legge da applicare nel calcolo

Opzione da applicare nel calcolo

Dichiaro di avere il seguente numero di figli

Continua

Nella pagina successiva si potrà prendere visione della richiesta prima di inviarla, tornare a modificarla, cliccando sul pulsante **MODIFICA DATI**, o confermarla definitivamente, cliccando sul pulsante **CONFERMA**; possibile in itinere anche farne una stampa di preview.

Richiesta di conteggio anzianità*

Destinatario: At. Direttore Generale dell'Università degli Studi di Napoli

ID richiesta: 4475

Versione del modulo: 1.0

Nome: []

Cognome: []

Codice fiscale: []

Data di nascita: []

Luogo di nascita: []

Matricola: []

Stato: []

Ufficio: []

Impiegamento: []

Contenuto dell'istanza

Indicazione della prima data utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza

Legge: DL 30/10/2011, come in L. 27/4/2011, art. 24 comma 10 (c.d. Legge Fornero)

Considerare la richiesta fin qui inserita.

Se non si intende il possibile modificare i dati utilizzando il tasto "Modifica dati".

Se tutto è corretto premere "Conferma".

Attenzione: una volta confermata la richiesta non sarà più modificabile.

Modifica dati **Conferma**

Una volta confermata, la richiesta non sarà più modificabile e sarà possibile monitorarne lo stato di avanzamento, cliccando sul tab **LE MIE RICHIESTE**.





data

numero di protocollo

Ufficio Pensioni

posizione

Titolo I/1

Ai Presidenti delle Scuole

Ai/alle Direttori/Direttrici dei Dipartimenti
UniversitariAi Direttori/Presidenti dei Centri di Ateneo/di
Ricerca/di Servizio/
Interdipartimentali/Interuniversitari/Museali

Al Direttore Generale dell'A.O.U.

Al Direttore dell'Orto Botanico

Al Direttore dell'Azienda Agraria e Zootecnica

Al Direttore della Scuola di Specializzazione per le
Professioni LegaliAlla Direttrice della Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio
valentina.russo@personalepec.unina.it

Ai/alle Direttori/Direttrici delle Biblioteche di Area

All'Area di Supporto e Coordinamento Corsi di
Scienze Biotecnologiche

Ai/alle Dirigenti di Area

Ai Capi Uffici

**Oggetto: Novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024 n.207 (Legge di bilancio 2025)
Limiti ordinamentali - Trattamenti pensionistici Possibilità di accesso -**

La Legge di bilancio (L. 30 dicembre 2024 n. 207) ha innalzato il limite ordinamentale di età per le Pubbliche Amministrazioni, portandolo da 65 a 67 anni, e ha abrogato l'art. 2, co.5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 che obbligava le Pubbliche Amministrazioni a procedere al collocamento a riposo d'ufficio per il personale che, avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, compiva 65 anni.

Con l'occasione si ritiene utile riepilogare, rimandando al sito dell'INPS per informazioni più approfondite, le possibilità attualmente in vigore di accesso al trattamento pensionistico.

Si specifica che, in applicazione dell'attuale quadro normativo, i requisiti anagrafici e contributivi di seguito elencati sono quelli **in vigore per l'anno 2025** e che per gli anni a venire saranno soggetti a modifiche a seguito di incrementi della speranza di vita e/o di novità legislative.

1. Pensione di vecchiaia

- Requisiti: 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.
- Il **personale tecnico amministrativo e dirigente** viene collocato a riposo, d'ufficio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 67° anno di età;
- I **ricercatori universitari r.e. e i professori associati** che non abbiano esercitato la c.d. opzione Moratti e che non svolgano funzioni assistenziali vengono collocati a riposo, d'ufficio, a decorrere dal primo novembre successivo al compimento del 67° anno di età;
- I **professori associati che abbiano esercitato la c.d. opzione Moratti e/o che svolgano funzioni assistenziali e i professori ordinari** vengono collocati a riposo, d'ufficio, a decorrere dal primo novembre successivo al compimento del 70° anno di età. Possono tuttavia dimettersi volontariamente, con diritto a pensione, a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del 67° anno di età.
- Coloro che al compimento dei 67 anni di età non siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione verranno trattenuti in servizio, non oltre il compimento del 71° anno di età, fino al compimento, del requisito contributivo di 20 anni. Se tale requisito non verrà raggiunto entro il compimento del 71° anno di età:
 - coloro che hanno versato contributi prima del 31.12.1995 verranno collocati a riposo al compimento del 67° anno di età, senza diritto a pensione;
 - coloro che non hanno versato contributi prima del 31.12.1995 verranno trattenuti in servizio fino al compimento del 71° anno di età più gli eventuali incrementi della speranza di vita.
- Per le lavoratrici il cui trattamento pensionistico sia determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo, è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sedici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

2. Pensione anticipata

- Requisiti: contributi pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall'età anagrafica, **per tutto il personale.**
- Una volta maturato il diritto, bisogna attendere la decorrenza della c.d. finestra mobile (3 mesi) per ottenere la liquidazione dell'assegno pensionistico. Il lavoratore o la lavoratrice, quindi, che maturasse, in ipotesi, il requisito contributivo nel mese di maggio 2025 potrà dimettersi a decorrere dal primo di settembre 2025.

3. Pensione anticipata contributiva

- Requisiti:
 - Tutti i contributi devono essere stati versati dopo il 31 dicembre 1995 (contributivo puro);
 - Almeno 64 anni di età;
 - Almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa);
 - assegno pensionistico di importo pari ad almeno 3 volte l'assegno sociale, (2,8 volte per le donne con 1 figlio e 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli). Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata contributiva da porre in pagamento non può superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno;

- Una volta maturato il diritto, bisogna attendere la decorrenza della c.d. finestra mobile (3 mesi) per ottenere la liquidazione dell'assegno pensionistico. Il lavoratore o la lavoratrice, quindi, che maturasse, in ipotesi, il requisito contributivo nel mese di maggio 2025 potrà dimettersi a decorrere dal primo di settembre 2025.

4. Pensione anticipata contributiva con integrazione della previdenza complementare

- Requisiti:
 - Tutti i contributi devono essere stati versati dopo il 31 dicembre 1995 (contributivo puro);
 - Almeno 64 anni di età;
 - Almeno 25 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa);
 - assegno pensionistico di importo pari ad almeno 3 volte l'assegno sociale, (2,8 volte per le donne con 1 figlio e 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli). Fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata contributiva da porre in pagamento non può superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. La legge di Bilancio n. 207/2024 ha introdotto la possibilità, al fine di raggiungere l'importo minimo, di cumulare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato con quelli della previdenza pubblica per accedere alla presente forma di pensionamento.
- Una volta maturato il diritto, bisogna attendere la decorrenza della c.d. finestra mobile (3 mesi) per ottenere la liquidazione dell'assegno pensionistico. Il lavoratore o la lavoratrice, quindi, che maturasse, in ipotesi, il requisito contributivo nel mese di maggio 2025 potrà dimettersi a decorrere dal primo di settembre 2025.

5. Quota 103 (Pensione anticipata flessibile)

- Requisiti: età anagrafica pari ad almeno 62 anni, anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni;
- fino al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), l'assegno pensionistico non può essere superiore a 4 volte il trattamento minimo. Dal compimento del 67° anno verrà pagato l'intero importo della pensione perequato nel tempo;
- l'assegno pensionistico verrà calcolato interamente con il metodo contributivo, anche per coloro che hanno contributi versati prima del 31.12.1995;
- La pensione anticipata flessibile non è cumulabile (fino al compimento del 67° anno di vita) con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all'estero. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, pena la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico e l'eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.
- Una volta maturato il diritto, bisogna attendere la decorrenza della c.d. finestra mobile (9 mesi) per ottenere la liquidazione dell'assegno pensionistico. Il lavoratore o la lavoratrice, quindi, che maturasse, in ipotesi, il requisito contributivo nel mese di maggio 2025 potrà dimettersi a decorrere dal primo di marzo 2026.

6. Opzione donna

- Requisiti: donne con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni. Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ciascun figlio, nel limite massimo di due anni, che si trovino, al momento della presentazione della domanda, in una delle seguenti condizioni:

- svolgere assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
- Una volta maturato il diritto, bisogna attendere la decorrenza della c.d. finestra mobile (12 mesi) per ottenere la liquidazione dell'assegno pensionistico. La lavoratrice, quindi, che maturasse, in ipotesi, il requisito contributivo nel mese di maggio 2025 potrà dimettersi a decorrere dal primo di giugno 2026.

7. APE sociale

- Requisiti, non essere titolari di alcuna pensione diretta, avere almeno 63 anni e 5 mesi di età e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
 - essere lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una delle professioni (cd. gravose), di cui all'allegato 3 della legge n. 234/2021. Per le donne il requisito contributivo è ridotto di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
- L'APE sociale non è un trattamento pensionistico, ma un'indennità a carico dell'INPS.
- L'indennità dell'APE Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio laddove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, previa cessazione dell'attività lavorativa.

8. Lavoratori precoci

- Requisiti: aver versato 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età, perfezionare, entro il 31 dicembre 2026, almeno 41 anni di contribuzione e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
 - assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della

Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo);

- aver svolto l'attività lavorativa cd. gravosa ai sensi dell'allegato A al D.M. 5 febbraio 2018 per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, o per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa.

Si richiede alle SS.LL. di dare la più ampia diffusione della presente Circolare tra tutto il personale.

IL RETTORE

Prof. Matteo LORITO
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro BUTTA'
(firmato digitalmente)

Area Legale, Privacy e Trattamenti Accessori e Pensionistici
Dirigente: f.to. Dott.ssa Gabriella Formica
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Pensioni
Responsabile del procedimento:
f.to Sig.ra Luisa Borrello, Capo dell'Ufficio
Per chiarimenti :
dott. Fabio Avallone – 0812537682
dott.ssa Cristina Di Napoli – 0812530241
dott.ssa Anna Cascone -0812530242
e-mail: pensioni@unina.it
pec: pensioni@pec.unina.it